

Delib.G.R. 11 dicembre 2009, n. 955 ⁽¹⁾.

Attuazione dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) «Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento».

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 febbraio 2010, n. 7, S.O. n. 29.

La Giunta regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione di concerto con l'Assessore Politiche sociali e delle Sicurezze;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la *legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* e successive modifiche;

VISTO il *Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1* e successive modifiche denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO l'*art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31*, denominato "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento" che prevede l'attuazione di un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della gestione economica degli individui e delle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, al fine di ridurre e compensare la loro situazione di disagio economico e sociale;

VISTO il comma 2 dell'*art. 12, L.R. n. 31/2008* che prevede l'intervento del programma attraverso due modalità:

a) anticipazioni finanziarie, anche per favorire le migliori condizioni di consolidamento del sovra indebitamento;

b) garanzie di prestiti personali o mutui, anche utilizzando contro garanzie regionali, finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari;

TENUTO CONTO che il comma 3, di detto *art. 12, L.R. n. 31/2008* affida la gestione del fondo alle associazioni riconosciute e alle fondazioni di cui all'*art. 15, comma 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108* (disposizioni in materia di usura);

PRESO ATTO che le suddette associazioni e fondazioni, ai sensi del comma 4 dell'*art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108* sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro;

RITENUTO necessario stabilire i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari secondo quanto segue:

- impossibilità di accedere al credito legale;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- residenza nella Regione Lazio;

RITENUTO opportuno dare operatività al programma privilegiando le operazioni di cui al comma 2, lettera b) dell'*art. 12, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31*;

RITENUTO di determinare le modalità di finanziamento, da recepire nelle apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti di cui all'*art. 15, comma 6 della Legge 7 marzo 1996, n. 108* e gli istituti di credito che effettueranno le erogazioni, nel seguente modo:

a) per le anticipazioni finanziarie:

- importo massimo erogabile € 20.000,00, purché ricorrano situazioni di urgenza e condizioni di restituzione specificatamente documentate e valutate dalle associazioni e fondazioni di cui all'*art. 15 comma 6 legge 108/96*;

- durata massima dell'anticipazione: il tempo necessario, opportunamente motivato e relazionato, per attivare la linea di finanziamento di cui al seguente punto b). L'anticipazione va restituita con il netto ricavo del finanziamento.

Tasso di interesse: zero.

b) per le garanzie di prestiti personali:

- importo massimo erogabile: € 20.000,00;
- durata massima della garanzia: 7 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato.

c) per le garanzie di prestiti ipotecari (anche ipoteca di 2° grado):

- importo massimo erogabile: € 50.0000,00;
- durata massima dell'ammortamento 15 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato;

RITENUTO necessario richiedere garanzie personali per i punti a) e b) e garanzie reali per il punto c);

RITENUTO opportuno ripartire il fondo tra le associazioni e fondazioni di cui sopra aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio in base alla seguente modalità:

- a) in sede di prima applicazione della presente delibera il fondo verrà ripartito in parti uguali;

b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della delibera la ripartizione avverrà in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente;

RITENUTO che gli interessi attivi, maturati sul fondo di garanzia, vanno ad alimentare il fondo stesso, salvo per ciò che concerne la prestazione svolta dalle associazioni e fondazioni relativa all'istruttoria e all'accompagnamento alla restituzione che sarà pari ad un massimo di 150,00 euro a pratica, da corrispondere in tre tranches di pagamento:

- 30% al momento dell'erogazione bancaria;
- 30% dopo 6 mesi di mensilità pagate;
- 40% dopo 12 mesi di mensilità pagate;

RITENUTO necessario stipulare apposita convenzione, tra Regione Lazio e associazioni e fondazioni di cui sopra, che preveda, tra l'altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull'effettivo pagamento nonché l'obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile da inviare alla Direzione Economia e Finanza, entro il 31 gennaio di ciascun anno comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell'attività nell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4, dell'*art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31* il fondo è dotato di uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011;

RILEVATO CHE agli oneri di cui al presente intervento si provvede con le risorse stanziate al CAP C12575 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO che il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità e urgenza;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

Delibera

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo:

1) di stabilire i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari secondo quanto segue:

- impossibilità di accedere al credito legale;

- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- residenza nella Regione Lazio.

2) di determinare le modalità di finanziamento, da recepire nelle apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti di cui all'*art. 15, comma 6 della Legge 7 marzo 1996, n. 108* e gli istituti di credito che effettueranno le erogazioni, nel seguente modo:

a) per le anticipazioni finanziarie:

- importo massimo erogabile € 20.000,00, purché ricorrano situazioni di urgenza e condizioni di restituzione specificatamente documentate e valutate dalle associazioni e fondazioni di cui all'*art. 15 comma 6 legge 108/96*;

- durata massima dell'anticipazione: il tempo necessario, opportunamente motivato e relazionato, per attivare la linea di finanziamento di cui al seguente punto b). L'anticipazione va restituita con il netto ricavo del finanziamento.

Tasso di interesse: zero.

b) per le garanzie di prestiti personali:

- importo massimo erogabile: € 20.000,00;
- durata massima della garanzia: 7 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato.

c) per le garanzie di prestiti ipotecari (anche ipoteca di 2° grado):

- importo massimo erogabile: € 50.0000,00;
- durata massima dell'ammortamento 15 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato.

3) di richiedere le garanzie personali per il punti a) e b) e garanzie reali per il punto c).

4) di ripartire il fondo tra le associazioni e fondazioni di cui sopra, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, in base alla seguente modalità:

a) in sede di prima applicazione della presente delibera, il fondo verrà ripartito in parti uguali;

b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della delibera la ripartizione avverrà in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.

5) di destinare gli interessi attivi, maturati sul fondo di garanzia, ad incremento del fondo stesso, salvo per ciò che concerne la prestazione svolta dalle associazioni e fondazioni relativa all'istruttoria e all'accompagnamento alla restituzione che sarà pari ad un massimo di 150,00 euro a pratica, da corrispondere in tre tranches di pagamento:

- 30% al momento dell'erogazione bancaria;
- 30% dopo 6 mesi di mensilità pagate;
- 40% dopo 12 mesi di mensilità pagate.

6) di stipulare apposita convenzione con le Associazioni e Fondazioni che dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull'effettivo pagamento, nonché l'obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell'attività nell'anno di riferimento ⁽²⁾.

7) agli oneri di cui al presente intervento si provvede con le risorse stanziare al CAP C12575 che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale provvederà a compiere tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la sopra citata convenzione.

La Giunta dispone, altresì, che il provvedimento in questione venga inviato alla stessa Commissione per opportuna conoscenza.

(2) Punto così sostituito dalla *Delib.G.R. 5 marzo 2010, n. 148*. Il testo originario era così formulato: «6) di stipulare apposita convenzione con le Associazioni e Fondazioni che dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull'effettivo pagamento, nonché l'obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile alla Direzione Economia e Finanza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell'attività nell'anno di riferimento.».